

NOTA DI SINTESI SULLE SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA
NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE RUSSA

SOMMARIO

1. <i>Introduzione</i>	1
2. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014</i>	2
3. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014</i>	50
4. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014</i>	52
5. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022</i>	53
6. <i>Regolamento del Consiglio UE n. 2024/1485</i>	57

* *

1. Introduzione

A seguito dell'ulteriore deterioramento dei rapporti tra la Federazione Russa (“FR”) e l’Ucraina, l’Unione Europea (“UE”) ha adottato una serie di provvedimenti sanzionatori nei confronti della FR che allargano e inaspriscono i divieti già in vigore dal 2014 e ne introducono di nuovi.

Alla data odierna (*status juris*: **27 maggio 2024**¹; “**Data di Riferimento**”), l’impianto sanzionatorio adottato dall’UE nei confronti della FR a seguito dell’aperto conflitto con l’Ucraina si articola nei seguenti principali atti normativi:

1. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014 “*concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina*”, che disciplina le sanzioni economiche e finanziarie applicate dall’UE in alcuni settori o per determinate categorie di beni;
2. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014 “*concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina*”, che disciplina il regime di congelamento dei fondi di persone fisiche e giuridiche russe coinvolte nelle azioni di destabilizzazione dell’Ucraina;
3. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014 “*concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli*”, che disciplina le sanzioni

¹ Nella presente nota sono evidenziate in verde le integrazioni rispetto alla precedente versione del documento, datata 24 febbraio 2024.



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Eugenia Croce - Avv. Enrico Del Guerra
Avv. Mario Di Giulio - Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Mia Rinetti
Avv. Meritxell Roca Ortega - Avv. Carlo Emanuele Rossi - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Avv. Gian Paolo Di Santo - Bruno R. Pavia J.D. - Avv. Marina Santarelli

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

specificamente dirette a limitare le attività economiche sul territorio della Crimea e di Sebastopoli;

4. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022 “*concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione Russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo*”, che disciplina le sanzioni specificamente dirette a limitare le attività economiche nella regione del Donbass.
5. **Regolamento del Consiglio UE n. 2024/1485 “concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia”, che disciplina talune misure restrittive di natura commerciale e finanziaria volte a limitare la circolazione di beni impiegabili nelle attività di tortura e repressione interna.**

2. Regolamento del Consiglio UE n. 833/2014

La sottostante tabella è volta a illustrare in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 833/2014, così come profondamente modificato alla Data di Riferimento.

In particolare, si segnala che il nuovo testo del Regolamento UE n. 833/2014 prevede misure restrittive raggruppabili nelle seguenti macro-categorie:

- ARMAMENTI E BENI DUAL-USE
- BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO E INDUSTRIALE
- FINANZIAMENTI PUBBLICI E APPALTI PUBBLICI
- TELECOMUNICAZIONI
- SETTORE PETROLIFERO, DELL’ENERGIA E DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
- AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE
- SETTORE MARITTIMO
- SETTORE SIDERURGICO
- SETTORE DEL LUSSO
- IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE
- SETTORE DEI TRASPORTI
- SETTORE DELL’ORO
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI
- SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI
- ALTRI OBBLIGHI
- DEROGHE A FINI DI DISINVESTIMENTO E GENERALI

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
ARMAMENTI E DUAL – USE		
Art. 2 Dual-use	È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività: 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni <i>dual-use</i> , anche non originari dell’UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura,	In relazione a beni <i>dual-use</i> , per uso non militare e verso utenti finali non militari, il divieto non è applicabile ai seguenti casi per i quali si applica il regime di autorizzazione preventiva di cui al Regolamento UE 821/2021 (“ Autorizzazione Preventiva ”): a) scopi umanitari, catastrofi naturali emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili

	<p>fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi;</p> <p>4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni dual-use e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni.</p> <p>È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di beni dual-use esportati dall'UE.</p> <p>Per "Beni <i>dual-use</i>" si intendono i beni e le tecnologie elencati all'Allegato I del Regolamento UE 821/2021.</p>	<p>conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente;</p> <p>b) usi medici o farmaceutici;</p> <p>c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione;</p> <p>d) aggiornamenti del software;</p> <p>e) utilizzo come dispositivi privati (computer, telefoni, TV di privati);</p> <p>f) effetti personali e domestici di persone fisiche che si recano in FR, i loro mezzi di trasporto o utensili professionali non destinati alla vendita.</p> <p>Le suddette eccezioni da a) ad e) si applicano anche al divieto di transito attraverso il territorio russo.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, nei seguenti casi:</p> <p>a) cooperazione tra l'UE, i governi degli Stati membri e il governo della FR in ambiti puramente civili;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) gestione, manutenzione, ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks II, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>d) sicurezza marittima;</p> <p>e) reti di telecomunicazione civile, non accessibili al pubblico e non di proprietà di un'entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %;</p> <p>f) uso esclusivo di soggetti posseduti o controllati, in via esclusiva o congiunta, da soggetti europei o di un paese partner (gli Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Norvegia in base all'<u>Allegato VIII</u>);</p> <p>g) rappresentanze diplomatiche dell'UE, Stati membri e paesi partner;</p> <p>h) garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in FR, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.</p> <p>Le deroghe di cui alle lettere b), c) d) e h) si applicano anche al divieto di transito attraverso il territorio russo.</p>
--	---	---

		<p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l’Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni <i>dual-use</i>, per uso non militare e verso utenti finali non militari, svolte sulla base di <u>contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u>, purché <u>l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022</u>.</p> <p>L’Autorizzazione Preventiva non può essere concessa qualora vi siano fondati motivi per ritenere che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l’utente finale sia uno dei soggetti di cui all’<u>Allegato IV</u>; b) la finalità sia militare; oppure c) il settore di impiego sia quello dell’aviazione o dell’industria spaziale, salvo il caso in cui le attività attengano alla cooperazione internazionale in programmi spaziali; d) il settore di impiego sia quello dell’energia, salve le medesime eccezioni previste per i beni di cui all’Allegato II. <p>Nei confronti dei soggetti di cui all’<u>Allegato IV</u>, le Autorità possono autorizzare mediante Autorizzazione Preventiva, le attività vietate aventi ad oggetto i beni <i>dual-use</i> nei seguenti casi (art. 2-ter):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente b) <u>contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u>, purché l'autorizzazione sia richiesta prima del 1° maggio 2022.
<p>Art. 2-bis-bis Armi da fuoco</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo, persona fisica o giuridica, o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e altre armi elencate nell’<u>Allegato XXXV</u>, anche non originari dell’Unione; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la 	

	<p>vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi;</p> <p>4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni.</p> <p>È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni esportati dall'UE.</p>	
<p>Art. 4</p> <p>Beni militari e Dual-use per scopo militare</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prestare assistenza tecnica in relazione a beni inclusi nell'elenco delle attrezzature militari e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 2. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica; 3. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione in relazione a beni dual-use e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare; 4. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a beni <i>dual-use</i> e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi, ove possano essere destinati, in tutto o in parte ad uso militare o ad un utilizzatore finale militare. 	<p><u>Il divieto non si applica a:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'importazione, l'acquisto o il trasporto relativi a: i) fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; o ii) esecuzione di contratti conclusi prima del 1° agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; oppure b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'UE. <p>Si prevedono eccezioni specifiche al divieto per talune materie prime necessarie all'attività spaziale nell'UE (lancio di satelliti).</p>
<p>Art. 12 septies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXXIII (beni soggetti a triangolazioni)</p>	<p>È vietato svolgere <u>nei confronti di qualsiasi soggetto del Paese terzo individuato</u>, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni di cui all'<u>Allegato XXXIII</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 	<p>Se, in virtù di una deroga, il Regolamento 833 non vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'Allegato XXXIII a un soggetto russo o per un uso in Russia, non sono vietati neppure la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni a un soggetto nel Paese terzo individuato, purché siano rispettate le stesse condizioni applicabili al caso dell'esportazione/uso in Russia.</p>

	<p>3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi;</p> <p>4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a tali beni e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni.</p> <p>Sono compresi nell'Allegato XXXIII i beni a duplice uso, o atti a contribuire al rafforzamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia o allo sviluppo del settore russo della difesa e della sicurezza la cui esportazione verso la Russia è vietata ai sensi del Regolamento 833 e per i quali è elevato e continuato il rischio di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Russia da paesi terzi dopo la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione dall'Unione.</p> <p>Sono compresi nell'Allegato XXXIII solo i Paesi terzi che nelle constatazioni del Consiglio hanno omesso in maniera sistematica e persistente di impedire la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia dei suddetti beni, nonostante le precedenti azioni di informazione e assistenza dell'Unione al paese in questione.</p>	<p>Pari condizioni si applicano al caso in cui l'eventuale esportazione/uso in Russia debbano essere preventivamente autorizzate dalle Autorità nazionali competenti.</p>
<p>BENI PER IL RAFFORZAMENTO MILITARE E TECNOLOGICO E INDUSTRIALE</p>		
<p>Art. 2-bis</p> <p>Beni di cui all'Allegato VII</p> <p>(Beni che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico)</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'Allegato VII, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi; 4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali 	<p>Si applicano le medesime eccezioni previste per i beni <i>dual-use</i>.</p> <p>Il divieto di transito sul territorio russo non si applica al transito attraverso il territorio della Russia dei beni destinati ai seguenti scopi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; b) usi medici o farmaceutici; c) esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; d) aggiornamenti del software; e) utilizzo come dispositivi di comunicazione al consumo. <p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il</p>

	<p>così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.</p> <p>È vietato il transito nel territorio russo dei beni di cui all'allegato VII esportati dall'UE.</p>	<p>trasferimento o l'esportazione dei beni in parola o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria anche qualora siano destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Russia.</p> <p><u>In deroga al divieto di transito</u>, le Autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia dei beni in parola dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati ai seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali; • destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks II, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo; • destinati alla sicurezza marittima; • destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia, fatta eccezione per il suo governo e le imprese direttamente o indirettamente controllate da tale governo.
<p>Art. 3-duodecies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXIII</p> <p>(Beni che possano contribuire al rafforzamento industriale)</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato XXIII</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la 	<p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'<u>Allegato XXIII bis</u>, i divieti <u>non</u> si applicano all'esecuzione, <u>fino al 20 marzo 2024</u>, di contratti conclusi <u>prima del 19 dicembre 2023</u> (o ad essi accessori).</p> <p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell'<u>Allegato XXIII ter</u>, i divieti <u>non</u> si applicano all'esecuzione, <u>fino al 20 giugno 2024</u>, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 (o ad essi accessori).</p> <p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici <u>NC 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 e 8504 90</u>, i divieti non si applicano all'esecuzione, <u>fino al 25 maggio 2024</u>, di contratti conclusi</p>

	<p>prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi;</p> <p>4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.</p> <p>È vietato il transito attraverso il territorio della FR dei beni elencati nell'<u>Allegato XXXVII</u> esportati dall'UE.</p>	<p>prima del 24 febbraio 2024 (o ad essi accessori).</p> <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui alle NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'Allegato XXIII, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, <u>dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative</u>.</p> <p>Le deroghe di cui al presente paragrafo si applicano anche al divieto di transito di cui ai beni elencati nell' <u>Allegato XXXVII</u></p> <p><u>Il divieto non si applica</u> a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.</p> <p>Le Autorità competenti <u>possono</u> autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria per i prodotti con codice NC:</p> <ul style="list-style-type: none">• 8417 20 <p>dopo aver accertato che sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.</p> <p>Le Autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui all'<u>Allegato XXIII</u>, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:</p> <ol style="list-style-type: none">a. usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; ob. l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei
--	--	---

		<p>propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la FR;</p> <p>c. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile;</p> <p>d. la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II;</p> <p>e. la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali;</p> <p>f. la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.</p> <p>Le deroghe di cui al presente paragrafo si applicano anche al divieto di transito di cui ai beni elencati nell'<u>Allegato XXXVII</u>.</p> <p>Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione nei casi di cui sopra, le Autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.</p>
<p>FINANZIAMENTI PUBBLICI E APPALTI PUBBLICI</p>		
<p>Art. 2-sexies, para. 1</p> <p>Finanziamenti pubblici</p>	<p>È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la FR o per gli investimenti in tale paese.</p>	<p>Il divieto non si applica nei seguenti casi:</p> <p>a) impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 26 febbraio 2022;</p> <p>b) finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica, fino a un valore totale di EUR 10.000.000 per progetto, a favore di piccole e medie imprese stabilite nell'UE; oppure</p> <p>c) finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.</p>
<p>Art. 2-sexies, para. 3</p> <p>Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF)</p>	<p>È vietato investire, partecipare o contribuire in altro modo a progetti cofinanziati da RDIF.</p>	<p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una partecipazione all'investimento o un contributo a progetti cofinanziati da RDIF, dopo aver accertato che tale partecipazione o contributo sono</p>

		dovuti in forza di contratti conclusi prima del 2 marzo 2022 (o contratti ad essi accessori).
<p>Art. 5-duodecies</p> <p>Aggiudicazione appalti pubblici</p>	<p>È vietato aggiudicare o proseguire l'esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nonché dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, paragrafo 6, lettere da a) a e), e paragrafi 8, 9 e 10, e degli articoli 11, 12, 13 e 14 della direttiva 2014/23/UE (Sull'aggiudicazione dei contratti di concessione); dell'articolo 7, lettere da a) a d), dell'articolo 8, dell'articolo 10, lettere da b) a f) e da h) a j), della direttiva 2014/24/UE (sugli appalti pubblici); dell'articolo 18, dell'articolo 21, lettere da b) a e) e da g) a i), e degli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/25/UE (sulle procedure di appalto nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali); dell'articolo 13, lettere da a) a d), da f) a h) e j), della direttiva 2009/81/CE (sugli appalti pubblici nel settore della difesa e sicurezza), a o con:</p> <p>a) un cittadino russo o una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;</p> <p>b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo; oppure</p> <p>c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo,</p> <p>compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici.</p>	<p>Il divieto non si applica all'esecuzione, fino al 10 ottobre 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori.</p> <p>In deroga al divieto le Autorità possono autorizzare l'aggiudicazione e la prosecuzione dell'esecuzione dei contratti destinati a:</p> <p>a) manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, nonché fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>b) cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;</p> <p>c) fornitura di beni o servizi strettamente necessari che possono essere forniti, o forniti in quantità sufficiente, solo dalle persone di cui al divieto;</p> <p>d) funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;</p> <p>e) salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, acquisto, importazione o trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro da o attraverso la Russia nell'Unione.</p>
<p>Art. 5-terdecies</p> <p>Programmi UE e Euratom</p>	<p>È vietato fornire sostegno diretto o indiretto, ivi compresi finanziamenti e assistenza finanziaria o qualsiasi altro beneficio nell'ambito di un programma dell'UE, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a qualsiasi persona giuridica, entità od</p>	<p>Il divieto non si applica:</p> <p>a) al sostegno per scopi umanitari, emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla</p>

	<p>organismo stabiliti in Russia sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p>	<p>sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali;</p> <p>b) ai programmi veterinari e fitosanitari;</p> <p>c) alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali e nell'ambito dell'accordo sul reattore sperimentale termonucleare internazionale;</p> <p>d) alla manutenzione, disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, all'approvvigionamento e ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, costruzione e attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;</p> <p>e) agli scambi di mobilità per singole persone e ai contatti interpersonali;</p> <p>f) ai programmi per il clima e l'ambiente, a eccezione del sostegno nel contesto della ricerca e dell'innovazione;</p> <p>g) al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.</p>
<p>TELECOMUNICAZIONI</p>		
<p>Art. 2-septies para. 1</p> <p>Diffusione di contenuti multimediali</p>	<p>E' vietata agli operatori, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati:</p> <p>a) la radiodiffusione</p> <p>b) il conferimento della capacità di diffondere,</p> <p>c) agevolazione della radiodiffusione o</p> <p>d) altro concorso a tal fine,</p> <p>di contenuti dei soggetti elencati nell'<u>Allegato XV</u>.</p>	
<p>Art. 2-septies para 2</p> <p>Sospensione licenze a soggetti di cui all'Allegato XV</p>	<p>E' sospesa qualsiasi licenza o autorizzazione di radiodiffusione e qualsiasi accordo di trasmissione e distribuzione con i soggetti di cui all'<u>Allegato XV</u>.</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Russia Today English</i> • <i>Russia Today UK</i> • <i>Russia Today Germany</i> • <i>Russia Today France</i> • <i>Russia Today Spanish</i> • <i>Sputnik</i> • <i>Rossiya RTR / RTR Planeta</i> • <i>Rossiya 24</i> • <i>TV Centre International</i> • <i>NTV/NTV Mir</i> • <i>Rossiya 1</i> • <i>REN TV</i> • <i>Pervyi Kanal</i> • <i>RT Arabic</i> • <i>Sputnik Arabic</i> • <i>RT Balkan</i> • <i>Oriental Review</i> • <i>Tsargrad</i> • <i>New Eastern Outlook</i> • <i>Katehon</i> • <i>Voice of Europe</i> • <i>RIA Novosti</i> • <i>Izvestija</i> • <i>Rossiskaja Gazeta</i> 		
<p>Art. 2-septies para 3</p> <p>Divieto di pubblicità a prodotti e servizi</p>	<p>È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dai soggetti di cui all'<u>Allegato XV</u>, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al para 1.</p>	
<p>SETTORE PETROLIFERO, DELL'ENERGIA E DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE</p>		
<p>Art. 3</p> <p>Beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR (comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale), anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare i prodotti elencati nell'<u>Allegato II</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione 	<p><u>Il divieto non è applicabile</u> ai seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) trasporto di petrolio e gas naturale, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'UE; oppure b) prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. <p><u>Fino al 20 giugno 2024</u>, i divieti di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo</p>

	<p>di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi;</p> <p>4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.</p>	<p>registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato UE per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia.</p> <p><u>In deroga ai divieti di cui ai punti 2, 3 e 4</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, <u>dopo il 20 giugno 2024</u>, di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato UE per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti <u>possono</u> autorizzare le attività dopo aver accertato che:</p> <p>a) è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE; oppure</p> <p>b) è destinato all'uso esclusivo di entità di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.</p>
<p>Art. 3-bis</p> <p>Attività nel settore dell'energia e delle attività estrattive</p>	<p>È vietato, nei confronti di qualsiasi entità registrata o costituita a norma del diritto russo o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia e nel settore delle attività estrattive in Russia:</p> <p>a) acquisire o aumentare la partecipazione in tali entità;</p> <p>b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a tali entità, o per lo scopo documentato di finanziarle;</p> <p>c) creare nuove imprese in partecipazione con tali entità;</p> <p>d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p> <p>Per “<u>settore dell'energia</u>” si intende un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, quale il progetto Paks II, comprende le attività seguenti: (i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione; (ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure (iii) la costruzione di strutture o l'installazione di apparecchiature per la generazione di energia o la produzione di</p>	<p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti <u>possono</u> autorizzare le attività dopo aver accertato che:</p> <p>a) è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, dalla Russia o attraverso la Russia nell'UE; oppure</p> <p>b) riguarda esclusivamente un soggetto operante nel settore dell'energia in Russia posseduto da un soggetto registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro.</p> <p><u>Il divieto in relazione al settore delle attività estrattive non si applica</u> alle attività che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'<u>Allegato XXX</u> o che hanno come obiettivo principale tale produzione.</p> <p><u>In deroga al divieto di cui alla lettera b)</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività ivi richiamata dopo aver accertato che, nell'ambito di operazioni relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui un soggetto elencato</p>

	<p>elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.</p> <p>Per “settore delle attività estrattive” si intende un settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali non destinati alla produzione di energia.</p>	<p>nell'Allegato XIX è un azionista di minoranza (articolo 5 bis bis, paragrafo 3, lettera b)), tale attività è <u>necessaria per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo</u> in cui tale soggetto elencato all'Allegato XIX era azionista di minoranza <u>prima del 31 ottobre 2017</u> e rimane tale, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro.</p>
<p>Art. 3-septedecies Settore diamantifero</p>	<p><u>A decorrere dal 1° gennaio 2024</u> è vietato: acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono elencati nell'allegato XXXVIII, parti A, B e C:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. originari della Russia o dalla Russia esportati nell'UE o in qualsiasi paese terzo; 2. transitati attraverso il territorio della Russia, quale ne sia l'origine. <p><u>A decorrere dal 1° marzo 2024</u> è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII, parte A, trasformati in un paese terzo, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.</p> <p><u>A decorrere dal 1° settembre 2024</u> è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'allegato XXXVIII, parti A, B e C, trasformati in un paese terzo, costituiti da o che contengono diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.</p> <p>Con riferimento ai beni di cui sopra è vietato altresì prestare, direttamente o indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui sopra, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni; b) finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi. <p>Ai fini dei divieti che entrano in vigore il 1° marzo e il 1° settembre 2024, i beni che rientrano nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'UE sono presentati senza ritiro, unitamente alla</p>	<p>I divieti non si applicano ai beni elencati nell'allegato XXXVIII, parte C, destinati all'uso personale di persone fisiche che viaggiano verso l'UE o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.</p> <p>In deroga ai divieti, le Autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.</p>

	<p>documentazione che ne attesta l'origine, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIII B per la verifica.</p> <p>Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'UE garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIII B. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIII B.</p> <p><u>L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione.</u></p> <p>Ai fini dei divieti che entrano in vigore il 1° marzo e il 1° settembre 2024, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.</p> <p>A decorrere dal 1° settembre 2024 le prove basate sulla tracciabilità comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.</p>	
<p>3-ter</p> <p>Tecnologie raffinazione petrolio</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquistare, vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato X</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi; 4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia. 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 27 maggio 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare l'attività in caso di prevenzione o mitigazione di eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>

<p>Art. 3-<i>quaterdecies</i></p> <p>Divieto acquisto greggio e prodotti petroliferi</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <p>a) acquistare, importare nell'UE i prodotti petroliferi di cui all'<u>Allegato XXV</u> se:</p> <p>i. sono originari della Russia; oppure</p> <p>ii. sono stati esportati dalla Russia;</p> <p>b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento o assistenza finanziaria o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a).</p> <p><u>A decorrere dal 5 febbraio 2023</u> è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dalle Autorità della Bulgaria, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.</p> <p>Entro due settimane (2 gennaio 2023) le persone fisiche e giuridiche informano l'Autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasferimento nell'UE di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.</p> <p>Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.</p>	<p>Il divieto <u>non si applica</u>:</p> <p>a) <u>fino al 5 dicembre 2022</u>, alle operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi <u>prima del 4 giugno 2022</u> o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, <u>a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il 24 giugno 2022</u> e le operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;</p> <p>b) <u>fino al 5 febbraio 2023</u>, alle operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di <u>merci del codice NC 2710</u> conclusi <u>prima del 4 giugno 2022</u> o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che <u>tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 24 giugno 2022</u> e le operazioni <i>una tantum</i> per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;</p> <p>c) all'acquisto, importazione o trasferimento dei prodotti di cui all'<u>Allegato XXV</u> per via marittima, <u>se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia</u>, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;</p> <p>d) al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui all'articolo in parola. Questa deroga cessa di applicarsi a Germania e Polonia il 23 giugno 2023.</p> <p>Se la fornitura di greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il greggio (NC 2709 00) trasportato per via marittima dalla Russia può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga</p>
--	--	--

		<p>temporanea eccezionale fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui alla lettera d) sopra, se questa data è precedente.</p> <p>A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga al divieto, le Autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, importazione o trasferimento per via marittima di greggio di cui all'<u>Allegato XXV</u> originario della Russia o esportato dalla Russia.</p> <p><u>In deroga al divieto che entrerà in vigore il 5 febbraio 2023</u>, le autorità competenti della Bulgaria potranno autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di taluni prodotti elencati nell'<u>Allegato XXXI</u>, ottenuti da petrolio greggio importato nel rispetto delle restrizioni, dopo aver accertato che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti. <p><u>In deroga al divieto</u>, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi elencati nell'<u>Allegato XXXII</u>, ottenuti da petrolio greggio importato nel rispetto delle misure restrittive, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui a tale allegato, dopo aver accertato che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza;b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti. <p>A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga al divieto, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2024 l'acquisto, importazione o trasferimento di gasolio sottovuoto (NC 2710 19 71) originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p>
--	--	---

	<p>a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e</p> <p>b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.</p> <p><u>A partire dal 5 febbraio 2023</u>, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia potranno autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di taluni prodotti elencati nell'<u>Allegato XXXI</u>, ottenuti da petrolio greggio importato nel rispetto delle restrizioni, dopo aver accertato che:</p> <p>a) i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;</p> <p>b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti.</p> <p>Le merci importate a seguito di una deroga concessa dalle Autorità di Bulgaria o Croazia non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.</p> <p>E' vietato il trasferimento o trasporto del greggio trasportato mediante oleodotto di cui alla lettera d) sopra verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.</p> <p>Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata".</p> <p><u>A decorrere dal 5 febbraio 2023</u>, qualora il greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro ai sensi della lettera d) sopra, è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi (NC 2710) ottenuti da tale greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.</p> <p><u>A titolo di deroga temporanea</u>, a decorrere dal 5 dicembre 2024 i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Repubblica Ceca, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da greggio consegnato mediante oleodotto ai sensi della lettera d) a un altro Stato membro.</p>
--	--

		<p>Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Repubblica Ceca prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2024 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Repubblica Ceca da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati medesimo Paese da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.</p> <p><u>I divieti non si applicano</u> agli acquisti in Russia dei beni di cui all'<u>Allegato XXV</u> che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.</p>
<p>Art. 3-quindecies</p> <p>Divieto di servizi relativi al trasporto dei prodotti di cui all'Allegato XXV</p>	<p>È vietato fornire, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione e al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, dei prodotti di cui all'<u>Allegato XXV</u> originari della Russia o esportati dalla Russia.</p> <p>(*)È vietato il commercio, l'intermediazione o il trasporto verso paesi terzi, anche mediante trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, a decorrere dal <u>5 dicembre 2022</u>, o di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, a decorrere dal <u>5 febbraio 2023</u>, originari della Russia o esportati dalla Russia.</p> <p>In ogni caso, questo divieto si applica a partire dalla data di entrata in vigore della prima decisione del Consiglio che modifica l'Allegato XI della decisione 2014/512/PESC.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni successiva decisione del Consiglio che modifica l'<u>Allegato XI</u> della decisione 2014/512/PESC, il divieto non si applica per un periodo di 90 giorni, a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> il trasporto, l'assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessa al trasporto siano basato su un contratto concluso anteriormente alla data di entrata in vigore; e il prezzo di acquisto al barile non superi il prezzo fissato nell'<u>Allegato XXVIII</u> alla data della conclusione di tale contratto. <p>Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi nonché i divieti di cui al presente articolo, sono riesaminati a partire da metà gennaio 2023 e, successivamente, ogni due mesi.</p> <p>Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i</p>	<p>Il divieto <u>non si applica</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> all'esecuzione di contratti conclusi <u>prima del 4 giugno 2022</u> o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, fino al; <ul style="list-style-type: none"> <u>5 dicembre 2022</u>, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00; <u>5 febbraio 2023</u>, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710; o al trasporto dei prodotti di cui all'<u>Allegato XXV</u>, se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi. <p><u>Il divieto non si applica</u> al pagamento di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione <u>conclusi prima del 4 giugno 2022</u> e a condizione che la copertura assicurativa sia cessata entro la data pertinente: <u>dopo il 5 dicembre 2022</u>, per il petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, o <u>dopo il 5 febbraio 2023</u>, per i prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710.</p> <p><u>I divieti non si applicano</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <u>dal 5 dicembre 2022</u>, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e <u>dal 5 febbraio 2023</u>, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell'<u>Allegato XXVIII</u> (**); al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'<u>Allegato XXV</u> se

	<p>proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.</p> <p>Entro due settimane (2 gennaio 2023) le persone fisiche e giuridiche informano l'Autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto o il trasferimento in Paesi terzi di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.</p> <p>Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.</p> <p>In applicazione del divieto di cui al punto (*) e dell'eccezione di cui al punto (**), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell'Allegato XXV caricati a partire dal 20 febbraio 2024, i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile fissato nell'allegato XXVIII raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle Autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità ai divieti.</p>	<p>tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, <u>a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi</u>;</p> <p>c. al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'Allegato XXIX verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato;</p> <p>d. <u>a decorrere dal 5 dicembre 2022</u>, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XXVIII, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale <u>prima del 19 gennaio 2023</u>.</p> <p><u>I divieti non si applicano</u> al trasporto o alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto necessario alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali, a condizione che l'Autorità nazionale competente sia stata informata immediatamente una volta individuato l'evento.</p>
<p>Art. 5-septdecies</p> <p>Capacità di stoccaggio gas</p>	<p>E' vietato mettere capacità di stoccaggio quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'articolo 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di:</p> <p>a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;</p> <p>b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una</p>	<p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la messa a disposizione di capacità di stoccaggio dopo aver accertato che è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE.</p>

	<p>persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o</p> <p>c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.</p>	
<p>AVIAZIONE E SETTORE SPAZIALE</p>		
<p>Art. 3-quater</p> <p>Settore aviazione e industria spaziale</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all' <u>Allegato XI</u>, nonché i carboturbi e gli additivi carburante elencati all' <u>Allegato XX</u> anche non originari dell'UE; 2. fornire assicurazioni e riassicurazioni in relazione ai beni di cui al punto 1; 3. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; 4. revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o rettifica di anomalie di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, in relazione ai beni di cui al punto 1; 5. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 6. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. <p>È vietato il transito nel territorio russo di beni elencati nell' <u>Allegato XI</u>, e di carboturbi e additivi per carburanti, elencati nell' <u>Allegato XX</u>, esportati dall'UE.</p>	<p><u>In deroga al divieto</u>, le autorità nazionali possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità nazionali competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili <u>concluso prima del 26 febbraio 2022</u>, dopo aver accertato che:</p> <ol style="list-style-type: none"> c) è strettamente necessaria per garantire il pagamento dei canoni del leasing a un soggetto europeo cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al Regolamento; e d) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione della controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario. <p>I divieti di cui al presente articolo lasciano impregiudicata la possibilità di svolgere attività nell'ambito della cooperazione internazionale in programmi spaziali.</p> <p>Il divieto di prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi non si applica allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede di Organizzazione dell'aviazione civile internazionale con riguardo ai beni di cui agli Allegati XI e XX.</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni di cui all' <u>Allegato XI</u>, dopo aver accertato</p>

		<p>che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.</p> <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità competenti <u>possono autorizzare</u>, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi ai beni di cui ai codici NC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8517 71 00 • 8517 79 00 • 9026 00 00 <p>dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.</p> <p><u>In deroga al divieto di transito</u>, le Autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni in parola, dopo aver accertato che tali beni sono destinati ai seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative; • sono necessari per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera; • usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni. <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'<u>Allegato XI, parte B</u> se sono destinati all'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione e al fine di adempiere ai suoi obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Russia.</p>
<p>Art. 3-quinques</p>	<p>È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori russi, anche in funzione di vettore commerciale che opera in base ad accordi di code-sharing o di</p>	<p>Il divieto non si applica ai casi di atterraggio o sorvolo di emergenza.</p>

<p>Chiusura spazio aereo europeo</p>	<p>blocked-space, a qualsiasi aeromobile immatricolato in FR ovvero a qualsiasi aeromobile non immatricolato in FR ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da un soggetto russo atterrare nel, o decollare dal, o sorvolare il territorio dell'UE.</p> <p>Gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l'Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, comunicano prima dell'esercizio, con almeno 48 ore di anticipo, tutte le informazioni relative al volo alle autorità competenti dello Stato membro di partenza o di destinazione.</p> <p>Per "vettore aereo russo" si intende un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio valida o documento equivalente rilasciati dalle competenti autorità della FR.</p>	<p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga al divieto qualora siano necessarie per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del regolamento.</p>
<p>SETTORE MARITTIMO</p>		
<p>Art. 3-sexies bis</p> <p>Divieto di accesso a porti europei</p>	<p>È vietato dare accesso dopo il 16 aprile 2022 ai porti nel territorio dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera della FR, e, dopo il 29 luglio 2022, alle chiese situate nel territorio dell'UE, tranne se l'accesso alla chiesa è volto all'uscita dal territorio dell'UE.</p> <p>Il divieto si applica anche alle navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato dopo il 24 febbraio 2022.</p> <p>Il divieto si applica altresì, dopo l'8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo.</p>	<p>Il divieto non si applica nel caso di una nave che necessita di assistenza alla ricerca di riparo, di uno scalo di emergenza in un porto per motivi di sicurezza marittima, o per salvare vite in mare.</p> <p>In deroga al divieto, le autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere a un porto o a una chiesa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accesso è necessario per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Salvo se vietato dagli articoli 3-<i>quatordecies</i> o 3-<i>quindecies</i>, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE dei prodotti elencati nell'<u>Allegato XXIV</u> (gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi); b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del Regolamento; c) scopi umanitari; d) il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili, quali il progetto Paks II. <p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare le navi che sono passate dalla bandiera o dalla registrazione russa alla</p>

		<p>bandiera o alla registrazione di qualsiasi altro Stato prima del 16 aprile 2022 ad accedere al porto o alla chiusa, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una bandiera o registrazione russa era richiesta per contratto; e b) l'accesso è necessario per lo scarico di merci strettamente necessarie per il completamento di progetti nel campo delle energie rinnovabili nell'UE, purché l'importazione di tali merci non sia altrimenti vietata dal Regolamento. <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'accesso al porto o alla chiusa a una nave che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbia battuto bandiera russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022; b) abbia riacquisito il diritto di battere la bandiera del registro dello Stato membro sottostante anteriormente al 31 gennaio 2023; e c) non sia posseduta, noleggiata, gestita o altrimenti controllata da una persona fisica russa o persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della FR.
<p>Art. 3 <i>sexies ter</i></p> <p>Divieto di accesso ai porti per navi che effettuano trasbordi</p>	<p>A decorrere dal <u>24 luglio 2023</u>, è vietato dare accesso ai porti e alle chiuse situati nell'UE alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'Autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 3 quindicesimo, paragrafi 1 e 2 (divieti in materia di trasporto prodotti petroliferi e greggio), e all'articolo 3 sedicesimo, paragrafi 1 e 4 (divieti in materia di acquisto oro).</p> <p>Un'Autorità competente non dà l'accesso a una nave che omette di comunicare all'autorità competente, con almeno 48 ore di anticipo, un trasbordo da nave a nave che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro</p>	<p>I divieti non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.</p> <p>In deroga ai divieti, le Autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell'UE, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.</p>
<p>Art. 3 <i>sexies quater</i></p> <p>Divieto di accesso ai porti per navi che violano la SOLAS V/19</p>	<p>A decorrere dal 24 luglio 2023, è vietato dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che manomettano, disattivino o altrimenti disabilitino illecitamente il sistema di identificazione</p>	<p>I divieti non si applicano nel caso in cui una nave che necessita assistenza sia alla ricerca di un luogo di rifugio, di uno scalo di emergenza in un porto per ragioni di sicurezza marittima, oppure per salvare vite in mare.</p>

	<p>automatica di bordo, in qualsiasi punto del un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, in violazione della regola SOLAS V/19, punto 2.4, quando trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi soggetti ai divieti di cui all'articolo 3 quindecies, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3 sexdecies, paragrafi 1 e 4 (divieti in materia di acquisto oro).</p>	<p>In deroga ai divieti, le Autorità competenti possono autorizzare una nave ad accedere al porto o alla chiusa situati nel territorio dell'UE, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tale accesso è necessario per scopi umanitari.</p>
<p>Art. 3-octodecies Divieto di vendita di navi cisterna</p>	<p>Ai cittadini di uno Stato UE, alle persone fisiche residenti in uno Stato UE e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'UE è vietato vendere, direttamente o indirettamente, <u>navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV</u>, anche non originarie dell'UE, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.</p>	<p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare, <u>alle condizioni che ritengono appropriate</u>, la vendita di navi cisterna classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, o altrimenti trasferirne la proprietà. Le Autorità evitano di rilasciare l'autorizzazione se hanno fondati motivi di ritenere che la nave cisterna possa essere impiegata per trasportare, o essere riesportata per trasportare, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia per essere importati nell'Unione in violazione dell'articolo 3 quaterdecies o per essere importati in paesi terzi a un prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo stabilito nell'allegato XXVIII.</p> <p><u>Ogni vendita di tali navi cisterne verso un Paese terzo, che non sia soggetta al divieto, deve essere notificata immediatamente alle Autorità competenti dello Stato UE in cui il proprietario della nave risiede o è stabilito.</u></p> <p>Le vendite o altro trasferimento di proprietà effettuate <u>dopo il 5 dicembre 2022 e prima del 19 dicembre 2023</u> sono notificati alle autorità competenti <u>entro il 20 febbraio 2024</u>.</p>
<p>Art. 5 bis-bis para 4 Registro navale russo</p>	<p>In deroga alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 391/2009 (<i>disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi</i>), e all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1629 (<i>Requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna</i>), è revocato il riconoscimento da parte dell'Unione del registro navale russo a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e della direttiva (UE) 2016/1629.</p>	
<p>Art. 3-septies Beni di cui all'Allegato XVI</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR o per la collocazione a bordo di nave battente bandiera russa, anche indirettamente, le seguenti attività:</p>	<p><u>Il divieto non è applicabile</u> alle attività aventi ad oggetto i beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, per scopi umanitari, catastrofi naturali, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione di eventi con possibili</p>

<p>(beni per la navigazione marittima)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all' <u>Allegato XVI</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi; 4. vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a beni in parola e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. 	<p>conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità statali possono autorizzare, salva in ogni caso l'Autorizzazione Preventiva, le attività aventi ad oggetto beni di cui all'Allegato XVI, per uso non militare e verso utenti finali non militari, destinati alla sicurezza marittima.</p>
<p>SETTORE SIDERURGICO</p>		
<p>Art. 3-octies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVII</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) importare nell'UE i prodotti di cui all'<u>Allegato XVII</u> se: <ol style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia; oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; b) acquistare i prodotti di cui al punto a) situati in Russia o originari della Russia; c) trasportare i prodotti di cui al punto a) originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro Paese; d) importare o acquistare, <u>a decorrere dal 30 settembre 2023</u>, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'<u>Allegato XVII</u> che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'<u>Allegato XVII</u>. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'<u>Allegato XVII</u> che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11, tale divieto si applica <u>a decorrere dal 1° aprile 2024</u> e per i prodotti di cui al codice NC 7207 12 10 e 7224 90, <u>a decorrere dal 1° ottobre 2028</u>; Ai fini dell'applicazione della presente lettera, all'atto dell'importazione l'importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori 	<p><u>Il divieto non si applica</u> all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 12 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 3.747.905 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023; b) 3.747.905 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024; c) 185.719 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025; d) 2.998.324 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026.; e) 2.623.534 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027; f) 2.061.348 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2027 e il 30 settembre 2028. <p><u>Il divieto non si applica</u> all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7207 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 487.202 tonnellate metriche tra il 7 ottobre 2022 e il 30 settembre 2023; b) 85.260 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023; c) 48.720 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.

	<p>produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner per l'importazione di prodotti siderurgici elencati nell'<u>Allegato XXXVI</u> (al 19 dicembre 2023, Svizzera e Norvegia);</p> <p>e) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, assicurazioni e riassicurazioni, pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b), c) e d).</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90:</p> <p>a) 147.007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;</p> <p>b) 25.726 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2024 e il 31 marzo 2024;</p> <p>c) 124.956 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;</p> <p>d) 117.606 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026;</p> <p>e) 102.905 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;</p> <p>f) 80.854 tonnellate metriche tra il 1° ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, le Autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'<u>Allegato XVII</u> alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:</p> <p>a) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile,</p> <p>b) la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II;</p> <p>c) la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali,</p> <p>d) la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.</p>
SETTORE DEL LUSO		
<p>Art. 3-nonies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XVIII (beni c.d. di lusso)</p>	<p>È vietato, anche indirettamente, rispetto ai beni i beni (definiti) di lusso, quali elencati nell'<u>Allegato XVIII</u>, anche non originari dell'UE, nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendere, fornire, trasferire o esportare tali beni; • prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi in relazione a tali beni e in relazione alla loro 	<p><u>Il divieto non si applica</u> a beni necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari in Russia degli Stati membri o dei paesi partner o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.</p> <p><u>In deroga al divieto</u> le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali di</p>

	<p>fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi; • vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione a tali beni e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso degli stessi. <p><u>I divieti si applicano ai beni il cui valore sia superiore a 300 EUR per articolo</u>, salvo ove diversamente specificato nell'Allegato XVIII.</p>	<p>proprietà statale in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la FR.</p> <p><u>Il divieto non si applica</u> alle merci di cui ai codici CN 71130000 (minuteria e piccola gioielleria) e CN 71140000 (oreficeria) per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano dall'UE o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.</p> <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o la fornitura di una nave di cui ai codici NC 8901 10 00 o 8901 90 00 o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa <u>fino al 31 dicembre 2023</u>, a una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia o per un uso in Russia, dopo aver accertato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la nave sia fisicamente situata in Russia il 24 giugno 2023 e per un uso in Russia; b) la nave abbia battuto bandiera della Federazione russa con una registrazione del contratto di locazione a scafo nudo inizialmente effettuata anteriormente al 24 febbraio 2022; c) la persona giuridica, l'entità o l'organismo in Russia non sia un utente finale militare e non utilizzerà la nave per scopi militari; d) la vendita o la fornitura non vada a favore di una persona fisica o giuridica o di un'entità elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 né sia soggetta alle misure restrittive di cui al presente regolamento.
<p>IMPORTAZIONE DI PRODUZIONI RUSSE</p>		
<p>Art. 3-decies</p> <p>Beni di cui all'Allegato XXI</p>	<p>È vietato, anche indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquistare, importare nell'UE i prodotti di cui all'<u>Allegato XXI</u> se: <ul style="list-style-type: none"> i. sono originari della Russia, oppure ii. sono stati esportati dalla Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a) e alla fabbricazione, manutenzione e uso di tali beni; c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per l'acquisto, importazione, assistenza tecnica, intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto a). 	<p>I divieti <u>non si applicano</u> all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'UE, fino al 30 giugno 2024, delle quantità seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 752.475 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 2803; b) 562.973 tonnellate metriche per i beni che rientrano nel codice NC 4002. <p><u>A decorrere dal 10 luglio 2022</u>, il divieto non si applica all'importazione, all'acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'UE, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 837.570 tonnellate metriche di cloruro di potassio del codice NC 3104 20 tra il 10

		<p>luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente;</p> <p>ii. 1.577.807 tonnellate metriche di una combinazione degli altri prodotti elencati nell'<u>Allegato XXI</u> recanti i codici NC 3105 20, 3105 60 e 3105 90 tra il 10 luglio di un determinato anno e il 9 luglio dell'anno seguente.</p> <p>In deroga i divieti di cui alle lettere a), b) e c), le Autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni elencati nell'<u>Allegato XXI</u> o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.</p> <p><u>Il divieto non si applica</u> agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all'uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti.</p> <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 8479, 8481, 8487, 8504, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8542, 8543 e 8603 elencati nell'<u>allegato XXI</u>, o la prestazione dell'assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che ciò è necessario per l'esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione di una garanzia fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.</p> <p>Le Autorità competenti di uno Stato UE possono consentire l'importazione di beni</p>
--	--	--

		<p>destinati all'uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell'UE o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita.</p> <p>Le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l'ingresso nell'UE di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato UE o un suo familiare più stretto che è residente in Russia ed entra nell'UE alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.</p> <p>Il divieto di cui alla lettera a) <u>non</u> si applica all'ingresso nell'UE di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l'uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.</p> <p>Il divieto di cui alla lettera a) <u>non</u> osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell'UE al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato UE.</p> <p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607e 7608, i divieti di cui alle lettere a), b) e c) <u>non</u> si applicano all'esecuzione, <u>fino al 20 marzo 2024</u>, di contratti conclusi <u>prima del 19 dicembre 2023</u> (o contratti ad essi accessori).</p> <p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 e 7202 i divieti di cui alle lettere a), b) e c) <u>non</u> si applicano all'esecuzione, <u>fino al 20 dicembre 2024</u>, di contratti conclusi <u>prima del 19 dicembre 2023</u> (o contratti ad essi accessori).</p> <p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7201, i divieti di cui i divieti di cui alle lettere a), b) e c) <u>non</u> si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria delle seguenti quantità di beni:</p>
--	--	--

		<p>a) 1.140.000 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024; b) 700.000 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.</p> <p>Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7203, i divieti di cui alle lettere a), b) e c) <u>non</u> si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle quantità di beni seguenti:</p> <p>a) 1.140.836 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024; b) 651.906 tonnellate metriche tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.</p>
SETTORE DEI TRASPORTI		
<p>Art. 3-terdecies</p>	<p>È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'UE, anche in transito.</p> <p>Il divieto si applica al trasporto di merci effettuato nel territorio dell'UE da imprese di trasporto su strada con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese.</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> alle imprese di trasporto su strada che trasportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. posta nell'ambito del servizio universale; ii. merci in transito attraverso l'UE tra l'Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal Regolamento. <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un'impresa di trasporto su strada stabilita in Russia o di qualsiasi impresa di trasporto su strada quando i beni sono trasportati con rimorchi o semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Salvo se altrimenti vietato, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; b) l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione; c) scopi umanitari; d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure

		e) il trasferimento o l'esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.
SETTORE DELL'ORO		
<p>Art. 3-sexdecies, para. 1 e 2</p> <p>Divieto di acquisto di beni di cui all'Allegato XXVI</p>	<p>È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'<u>Allegato XXVI</u> originario della Russia e dalla Russia esportato nell'UE o in qualsiasi Paese terzo <u>dopo il 22 luglio 2022</u>.</p> <p>È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti elencati nell'<u>Allegato XXVI</u> che sono sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti vietati a norma del paragrafo 1.</p>	<p>Il divieto non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.</p> <p>In deroga al divieto le Autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.</p>
<p>Art. 3-sexdecies, para. 3</p> <p>Divieto di acquisto di beni di cui all'Allegato XXVII</p>	<p>3. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro elencato nell'<u>Allegato XXVII</u> se originario della Russia e dalla Russia esportato nell'Unione <u>dopo il 22 luglio 2022</u>.</p>	<p>Il divieto non si applica all'oro necessario per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.</p> <p>Il divieto non si applica ai beni per uso personale da parte di persone fisiche che viaggiano verso l'UE o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinate alla vendita.</p> <p>In deroga al divieto le Autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l'importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.</p>
<p>Art. 3-sexdecies, para. 4</p>	<p>È vietato:</p> <p>a) prestare, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai para 1, 2 e 3, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi a tali beni, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei medesimi;</p> <p>b) fornire, direttamente o indirettamente in riferimento al divieto di cui ai para 1, 2 e 3, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni per l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.</p>	
SANZIONI FINANZIARIE CONTRO ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICI		

Si riportano di seguito alcune definizioni introdotte dal Regolamento 833/2014, necessarie al fine di comprendere le sezioni inerenti le sanzioni finanziarie.

“Servizi di investimento”:

- i) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
- ii) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- iii) negoziazione per conto proprio;
- iv) gestione del portafoglio;
- v) consulenza in materia di investimenti;
- vi) assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;
- vii) collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;
- viii) qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione.

“Valori mobiliari”: le seguenti categorie di valori, anche sotto forma di cripto-attività, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali:

- i) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
- ii) obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli,
- iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari.

“Strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento.

<p>Art. 5, para. 1</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sberbank • VTB Bank • Gazprombank • Vnesheconombank (VEB) • Rosselkhozbank 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° agosto 2014 fino al 12 settembre 2014, b) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, c) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022, <p>emessi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato III; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. 	
<p>Art. 5, para. 2</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alfa Bank • Bank Otkritie • Bank Rossiya 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato XII o XIII; 	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Promsvyazbank</i> <p>Art. 5, para. 4</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato XIII</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Almaz-Antey</i> • <i>Kamaz</i> • <i>Novorossiysk Commercial Sea Port</i> • <i>Rostek</i> • <i>Russian Railways</i> • <i>JSC PO Sevmash</i> • <i>Sovcomflot</i> • <i>United Shipbuilding Co.</i> • <i>Registro navale russo</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 e 2. 	
<p>Art. 5, para 3</p> <p>Soggetti di cui all'Allegato V</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OPK Oboronprom</i> • <i>United Aircraft Co.</i> • <i>Uralvagonzavod</i> <p>Soggetti di cui all'Allegato VI</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rosneft</i> • <i>Transneft</i> • <i>Gazpromneft</i> 	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 settembre 2014 fino al 12 aprile 2022, b) con qualsiasi scadenza emessi dopo il 12 aprile 2022, <p>emessi da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato V o VI; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. 	
<p>Art. 5, para. 5</p> <p>Negoziazione di valori mobiliari di società pubbliche</p>	<p>A partire dal 12 aprile 2022, è vietato quotare e fornire servizi, e dal 29 gennaio 2023 ammettere alla negoziazione, in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'UE per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in FR di proprietà pubblica per oltre il 50 %.</p>	
<p>Art. 5, para.6</p> <p>Nuovi prestiti o crediti</p>	<p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi soggetto di cui all'art. 5 para. 1, 2, 3 o 4.</p>	<p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo, a condizione che l'Autorità nazionale competente sia

		<p>informata entro tre mesi dalla data del prestito/credito;</p> <p>b) finanziamenti di emergenza per soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità di soggetti europei, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui all'<u>Allegato III</u>, a condizione che l'Autorità nazionale competente sia informata entro tre mesi dalla data del prestito/credito.</p> <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022</u> a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: <ol style="list-style-type: none"> a) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; b) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto; 3. all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui al regolamento; 4. l'Autorità nazionale competente stata informata entro tre mesi dalla data dell'utilizzo o dell'esborso.
<p>Art. 5-bis, para 1</p> <p>Valori mobiliari e strumenti finanziari sovrani</p>	<p>E' vietato l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento o l'assistenza all'emissione, diretti o indiretti, o qualsiasi altra negoziazione sui seguenti valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FR e il suo Governo; 2. Banca di Russia (Banca Centrale); 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione della Banca di Russia. 	
<p>Art. 5-bis, para. 2</p> <p>Prestiti a FR e Banca di Russia</p>	<p>È vietato concludere o partecipare, anche indirettamente, ad accordi destinati a erogare qualsiasi nuovo prestito o credito ai soggetti di cui qualsiasi soggetto di cui all'art. 5-bis para. 1.</p>	<p>Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti per finanziare le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l'UE e qualsiasi Stato terzo, a condizione che l'Autorità nazionale competente sia informata entro tre mesi dalla data del prestito/credito.</p> <p>Il divieto <u>non si applica ai contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che:</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso: c) siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022; d) non siano stati modificati in tale data o in data successiva; <ol style="list-style-type: none"> 2. prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza per il rimborso integrale e la cessazione di tutti i diritti e obblighi previsti dal contratto; 3. l'Autorità nazionale competente stata informata entro tre mesi dalla data dell'utilizzo o dell'esborso.
<p>Art. 5-bis, para. 4</p> <p>Gestione riserve Banca di Russia</p>	<p>Sono vietate tutte le operazioni di gestione delle riserve e delle attività della Banca di Russia, incluse quelle con qualsiasi soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.</p> <p><u>Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale</u>, qualsiasi operatore, compresa la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali, i soggetti del settore finanziario, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali trasmettono, <u>al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023</u>, all'Autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni sulle attività e le riserve di cui al presente paragrafo che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparte. Tali informazioni sono aggiornate ogni tre mesi.</p> <p>Gli Stati membri e i soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui sopra collaborano con la Commissione alla verifica delle informazioni ricevute a norma di tale paragrafo. La Commissione può chiedere tutte le ulteriori informazioni di cui necessita per compiere tale verifica. Qualora tale richiesta sia indirizzata a una persona fisica o giuridica, entità o organismo, la Commissione la trasmette simultaneamente all'Autorità competente dello Stato membro interessato.</p> <p>A decorrere dal <u>15 febbraio 2024</u> e fintantoché sarà mantenuta la presente restrizione, i depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 che detengono attività e riserve di cui al presente divieto per un valore complessivo superiore a Euro 1.000.000 applicano alle</p>	<p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare un'operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell'UE o di uno Stato membro.</p> <p>Il presente divieto non si applica alle operazioni di gestione del bilancio collegate alle attività e riserve della Banca centrale di Russia o collegate alle attività e riserve di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo, effettuate a partire dal 28 febbraio 2022.</p>

	<p>disponibilità liquide accumulate esclusivamente in conseguenza di tali misure restrittive le norme seguenti:</p> <p>a) le disponibilità liquide sono contabilizzate separatamente;</p> <p>b) le entrate ricavate o generate dalle disponibilità liquide di cui alla lettera a) a decorrere dal 15 febbraio 2024 sono registrate separatamente nei conti finanziari dei depositari centrali di titoli;</p> <p>c) fatto salvo quanto segue, l'utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lettera b), determinato in conformità del diritto nazionale, anche deducendo tutte le spese pertinenti connesse o derivanti dalla gestione dei beni bloccati e dalla gestione del rischio connessa ai beni bloccati, e previa deduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non è trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi. Tale divieto non si applica agli utili netti che non costituiscono il contributo finanziario di cui sotto.</p> <p>L'utile netto di cui sopra è soggetto a un contributo finanziario dovuto all'Unione dai depositari centrali di titoli pari al 99,7%. Il contributo finanziario è dovuto dai depositari di titoli con cadenza semestrale. I depositari di titoli possono trattenere una parte del contributo finanziario dovuto non superiore al 10% ai termini previsti dal Regolamento.</p> <p>Il Regolamento stabilisce le norme di dettaglio per il calcolo del contributo finanziario e i relativi obblighi di comunicazione nonché le modalità di verifica da parte delle Autorità.</p> <p>Gli importi del contributo finanziario sono utilizzati per sostenere l'Ucraina tramite gli strumenti di spesa dell'UE indicati dal Regolamento e riesaminati con cadenza annuale a partire dal 1 gennaio 2025.</p> <p>l'utile netto ricavato dalle entrate di cui alla lettera b), determinato in conformità del diritto nazionale, anche deducendo tutte le spese pertinenti connesse o derivanti dalla gestione dei beni bloccati e dalla gestione del rischio connessa ai beni bloccati, e previa deduzione dell'imposta sul reddito delle società prevista dal regime generale dello Stato membro interessato, non può essere trasferito mediante distribuzione sotto forma di dividendi o</p>	
--	--	--

	<p>in qualsiasi altra forma a beneficio di azionisti o di terzi fintantoché il Consiglio non decida, sulla base di una proposta presentata a norma dell'articolo 215 TFUE, la possibile istituzione di un contributo finanziario al bilancio dell'UE da attingere a tale utile netto per il sostegno dell'Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, nonché le modalità di tale contributo, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'UE e internazionale. In tale contesto il Consiglio stabilisce altresì l'importo che i depositari centrali di titoli possono trattenere in via provvisoria oltre ad assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio, fatto salvo il rispetto, da parte dei pertinenti depositari centrali di titoli, delle norme previste dagli atti giuridici dell'Unione che disciplinano lo status di vigilanza di tali enti o ai sensi di tali atti;</p> <p>fino all'adozione della decisione del Consiglio di cui alla lettera c), ciascun depositario centrale di titoli può chiedere alla propria autorità di vigilanza di autorizzare svincoli di una parte dell'utile netto di cui alla lettera c) al fine di assolvere gli obblighi di legge in materia di requisiti patrimoniali e di gestione del rischio. Gli Stati membri interessati informano preventivamente la Commissione di qualsiasi autorizzazione.</p> <p>Entro il 30 giugno di ogni anno ciascun depositario centrale di titoli interessato comunica alla Commissione e alle proprie autorità nazionali di vigilanza l'importo totale delle disponibilità liquide, delle entrate e dell'utile netto di cui al paragrafo 8, lettere da a) a c).</p>	
<p>Art. 5-bis-bis</p> <p>Operazioni con entità russe a controllo statale</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>OPK Oboronprom</i> • <i>United Aircraft Corp.</i> • <i>Uralvagonzavod</i> • <i>Rosneft</i> • <i>Transneft</i> • <i>Gazprom Neft</i> • <i>Almaz-Antey</i> • <i>Kamaz</i> • <i>Rostec</i> • <i>PO Sevماش JSC</i> • <i>Sovcomflot</i> 	<p>È vietato effettuare, anche indirettamente, operazioni con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'Allegato XIX; 2. un soggetto (persona giuridica) stabilito fuori dall'UE, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1; 3. un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui ai precedenti punti 1 o 2. <p><u>A decorrere dal 22 ottobre 2022, è vietato ricoprire cariche negli organi direttivi delle persone giuridiche di cui al paragrafo sopra.</u></p> <p><u>(1 ter) Salvo quanto sopra per quanto concerne i soggetti elencati nell'Allegato XIX, a decorrere</u></p>	<p>Con riferimento ai soggetti elencati nella sezione A dell'Allegato XIX, il divieto <u>non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti</u> dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati <u>in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.</u></p> <p>Con riferimento ai soggetti elencati nella sezione B dell'Allegato XIX, il divieto <u>non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti</u> dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati <u>in virtù di contratti eseguiti prima del 8 gennaio 2023.</u></p> <p>Con riferimento ai soggetti elencati nella sezione C dell'Allegato XIX, il divieto <u>non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti</u> dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>United Shipbuilding Corp.</i> • <i>Registro navale russo</i> • <i>Banca russa per lo sviluppo regionale</i> 	<p><u>dal 16 gennaio 2023</u>, è vietato ricoprire cariche negli organi direttivi di:</p> <p>a) una qualsiasi persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, <u>sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali.</u></p> <p>b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);</p> <p>c) un soggetto (persona giuridica) che agisce per conto o sotto la direzione di un soggetto di cui alle precedenti lettere a) e b).</p>	<p>organismi ivi menzionati <u>in virtù di contratti eseguiti prima del 18 marzo 2023.</u></p> <p><u>Salvo se vietate altrimenti, il divieto non si applica</u> a operazioni:</p> <p>a) strettamente necessarie all'acquisto, importazione, trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia o attraverso la Russia nell'UE, in un Paese dello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nei Balcani occidentali;</p> <p>b) relative a progetti energetici al di fuori della Russia in cui un soggetto elencato nell'<u>Allegato XIX</u> è un azionista di minoranza;</p> <p>c) compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica di cui al divieto;</p> <p>d) connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica di cui all'<u>Allegato XIX</u>;</p> <p>e) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 <i>quaterdecies</i> o 3 <i>quindicies</i>, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;</p> <p>f) operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi del Regolamento;</p> <p>g) le operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, e se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del Regolamento 833 e del Regolamento (UE) n. 269/2014.</p>
--	--	---

		<p>In deroga al divieto di cui al punto 1-ter, le Autorità possono autorizzare un soggetto a ricoprire una carica nell'organo direttivo di un soggetto di cui a tale divieto, dopo aver stabilito che:</p> <p>a) tale soggetto è un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa un soggetto di cui al divieto ex 1 ter e concluso da un soggetto registrato o costituito conformemente al diritto di uno Stato membro <u>prima del 17 dicembre 2022</u>;</p> <p>b) tale soggetto è un soggetto di cui al divieto ex 1 ter stabilito in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di un soggetto registrato o costituito conformemente al diritto di uno Stato membro;</p> <p>c) la carica è necessaria a garantire l'approvvigionamento energetico critico;</p> <p>d) tale soggetto partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un Paese terzo e che il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma degli articoli 3-<i>quaterdecies</i> e 3-<i>quindecies</i>.</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità competenti <u>possono</u> autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro <u>entro il 31 dicembre 2024</u> delle entità di cui all'Allegato XIX o delle loro controllate nell'UE da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'UE.</p>
<p>Art. 5-<i>nonies</i></p> <p>Interdizione banche russe da sistema SWIFT</p> <p>Dal 12 marzo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bank Otkritie</i> • <i>Novikombank</i> • <i>Promsvyazbank</i> • <i>Bank Rossiya</i> • <i>Sovcombank</i> • <i>Vnesheconombank (VEB)</i> • <i>VTB Bank</i> <p>Dal 14 giugno 2022:</p>	<p>E' vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uno dei soggetti di cui all'<u>Allegato XIV</u>; 2. un soggetto stabilito in Russia, direttamente o indirettamente detenuto per oltre il 50% da un soggetto di cui al punto 1. 	

<ul style="list-style-type: none"> • Sberbank • Credit Bank of Moscow • JSC Rosselkhozbank 		
<p>Art. 5-decies</p> <p>Denaro contante in valuta Euro</p>	<p>È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in una valuta ufficiale di uno Stato membro dell'UE a qualsiasi persona fisica o giuridica russa o alla Russia (ivi compresi il governo russo o la Banca di Russia), o per un uso in Russia.</p>	<p><u>Il divieto non si applica</u> al trasferimento o all'esportazione di valuta necessari per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uso personale da parte di persone fisiche che si recano in Russia; o b. scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari od organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale.
<p>Art. 5-undecies</p> <p>Servizi di rating del credito</p>	<p>Dal 15 aprile 2022 è vietato fornire a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) servizi di rating del credito (i servizi di rating del credito non possono essere forniti nemmeno nei riguardi di qualsiasi persona fisica residente in Russia o giuridica stabilita in Russia); b) accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito. 	<p><u>Il divieto non si applica</u> ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.</p>
<p>SANZIONI FINANZIARIE CONTRO PRIVATI</p>		
<p>Art. 5-ter</p> <p>Depositi bancari</p>	<p>È vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in FR, o di persone giuridiche stabilite in FR, o ancora di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti fuori dall'UE i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, se il valore totale dei depositi per ente creditizio è superiore a EUR 100.000.</p> <p>È vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.</p> <p><u>A decorrere dal 18 gennaio 2024</u> è vietato permettere che cittadini russi o <u>persone fisiche residenti in Russia</u> abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato UE che fornisce servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.</p>	<p><u>I divieti non si applicano</u> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cittadini di uno Stato membro, di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro di uno stato membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera. <p>In deroga al divieto, le Autorità possono autorizzare i depositi o le attività inerenti le cripto-attività qualora siano necessari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) soddisfare le esigenze di base dei soggetti russi indicati all'art. 5-ter, dei familiari a loro carico (alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici); b) pagare onorari ragionevoli o rimborsare spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

	<p>Gli enti creditizi sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, <u>entro il 27 maggio 2023</u>, un elenco dei depositi di importo superiore a EUR 100.000 detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo <u>stabiliti al di fuori dell'UE</u>, i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.</p>	<p>c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;</p> <p>d) coprire spese straordinarie;</p> <p>e) scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;</p> <p>f) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p>
<p>Art. 5-sexies</p> <p>Servizi di depositari centrali di titoli a privati russi</p>	<p>Ai depositari centrali di titoli dell'UE è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell'allegato del Regolamento UE 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR, o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.</p>	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p>
<p>Art. 5-septies</p> <p>Vendita valori mobiliari a privati russi</p>	<p>È vietato vendere valori mobiliari denominati in una valuta di uno Stato membro dell'UE, emessi dopo il 12 aprile 2022 o denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in FR o a qualsiasi persona giuridica stabilita in FR.</p>	<p>Il divieto non si applica a:</p> <p>a) cittadini di uno Stato membro, di un Paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera, o persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, di un Paese dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera.</p> <p>b) depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l'UE e la FR.</p>
<p>Art. 5-quatordices</p> <p>Servizi di domiciliazione e trust</p>	<p>1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine avente come trustor o beneficiario:</p> <p>a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;</p> <p>b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;</p> <p>c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a) o b);</p> <p>d) persone giuridiche, entità o organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alle lettere a), b) o c);</p> <p>e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di</p>	<p><u>I divieti non si applicano</u> alle operazioni strettamente necessarie per porre termine <u>entro il 5 luglio 2022</u> a contratti che non sono conformi ai divieti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.</p> <p><u>I divieti non si applicano</u> quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro di Paese membro dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un Paese membro dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera.</p> <p><u>In deroga al divieto di cui al punto 2</u>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi oltre il 5 luglio 2022:</p>

	<p>un'entità o di un organismo di cui alle lettere a), b), c) o d).</p> <p>2. <u>A decorrere dal 5 luglio 2022</u> è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui sopra.</p>	<p>a) per il completamento <u>entro il 5 settembre 2022</u> delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti avviate <u>prima dell'11 maggio 2022</u>; o</p> <p>b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.</p> <p><u>In deroga ai divieti</u> le Autorità possono autorizzare le attività, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che questo è necessario per:</p> <p>a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o</p> <p>b) attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;</p> <p>c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.</p>
<p>Art. 5-quindecies</p> <p>Servizi di auditing e consulenza</p>	<p>È vietato prestare, anche indirettamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni; e/o 2. servizi di architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e informatica; e/o 3. servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari a: <ol style="list-style-type: none"> a) governo russo; o b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia. <p><u>Ai medesimi soggetti di cui sopra</u>, è vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di</p>	<p>I divieti di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento non si applicano alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di software strettamente necessari per la cessazione <u>entro il 20 marzo 2024</u> di contratti non conformi ai divieti conclusi <u>prima del 19 dicembre 2023</u> (o ad essi accessori).</p> <p><u>I divieti non si applicano</u> alla prestazione dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali; • <u>di cui ai punti 1 e 2</u> strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e

	<p>progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'<u>Allegato XXXIX</u>.</p> <p>È vietato:</p> <p>a. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui sopra destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;</p> <p>b. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui sopra destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.</p>	<p>del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>di cui ai punti 1 e 2</u> strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali prestazioni di servizi siano coerenti con gli obiettivi dei Regolamenti 833 e 269; • <u>fino al 20 giugno 2024</u>, alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia <u>che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un Paese membro dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera o di un Paese partner di cui all'Allegato VIII.</u> <p><u>In deroga ai divieti</u>, le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) scopi umanitari; o b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; c) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale; d) garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'UE e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'UE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro; e) garantire il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente; f) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della
--	---	---

		<p>progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; o</p> <p>g) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'UE necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'UE, tra la Russia e l'UE e tra l'Ucraina e l'UE e per i servizi dei centri di dati nell'UE;</p> <p>h) <u>all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un Paese membro dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera o di un Paese partner di cui all'Allegato VIII.</u></p> <p><u>In deroga ai divieti di cui ai punti 1 e 2,</u> le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera (firewall) che:</p> <p>a) elimini il controllo, da parte di un soggetto sanzionato ai sensi del Regolamento 269 sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non sanzionati registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale soggetto sanzionato; e</p> <p>b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio del soggetto sanzionato.</p> <p>In deroga ai divieti di assistenza tecnica, intermediazione e finanziamento, le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari</p>
--	--	---

		per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali.
ALTRI OBBLIGHI		
<p>Art. 5-sexdecies</p> <p>Divieto di cariche societarie in settori critici</p>	<p>È vietato, a decorrere dal 27 marzo 2023 far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici.</p> <p>In relazione al suddetto divieto sono applicabili le seguenti definizioni:</p> <p><u>"soggetto critico"</u>: un soggetto quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p><u>"infrastruttura critica"</u>: un'infrastruttura quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio e all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557;</p> <p><u>"infrastruttura critica europea"</u>: un'infrastruttura quale definita all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/114/CE;</p> <p><u>"proprietario o operatore di infrastruttura critica europea"</u>: un soggetto responsabile degli investimenti e/o del funzionamento quotidiano relativi ad a un elemento o a un sistema specifico, o parte di questo, designato come infrastruttura critica o infrastruttura critica europea.</p>	<p>Il divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.</p>
<p>Art. 5-novodecies</p> <p>Obblighi informativi trasferimenti bancari</p>	<p>Le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell'UE, i cui diritti di proprietà sono detenuti, <u>direttamente o indirettamente, per oltre il 40 %</u> da:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia; o b. un cittadino russo; c. <u>una persona fisica residente in Russia.</u> <p>a decorrere dal <u>1° maggio 2024</u>, notificano all'Autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, <u>entro due settimane dalla fine di ogni trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a Euro 100.000 verso l'esterno dell'UE</u> che hanno effettuato nel corso di tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni.</p> <p>Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi e finanziari, <u>a decorrere dal 1° luglio 2024</u>, comunicano all'autorità competente dello Stato membro in cui</p>	

	sono situati, <u>entro due settimane dalla fine di ogni semestre</u> , le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l'esterno dell'UE il cui importo cumulativo, nel corso di tale semestre, è superiore a Euro 100.000 avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi di cui sopra.	
Art. 6 ter Obblighi informativi	<p><u>Coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e loro clienti, come garantito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea</u> e, se del caso, fatte salve le norme relative alla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:</p> <p>a) mettono a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati ogni informazione atta a favorire l'attuazione del presente regolamento entro due settimane dall'acquisizione di tale informazione; e</p> <p>b) collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.</p> <p>Le comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti coperte da riservatezza comprendono quelle relative alla consulenza legale fornita da altri professionisti certificati autorizzati a norma del diritto nazionale a rappresentare i loro clienti nei procedimenti giudiziari, nella misura in cui tale consulenza legale sia fornita in relazione a procedimenti giudiziari in corso o futuri.</p>	
Art. 12-octies Obblighi contrattuali	<p>All'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII, di beni o tecnologie elencati negli <u>Allegati XI, XX e XXXV</u>, prodotti <u>comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all'allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012</u>, a decorrere dal <u>20 marzo 2024</u>, l'esportatore vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.</p> <p>In applicazione di quanto sopra, gli esportatori provvedono a che l'accordo con la controparte del Paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale di cui sopra.</p> <p>Se la controparte del Paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità di quanto sopra, gli esportatori ne informano l'Autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.</p>	L'obbligo in parola non si applica all'esecuzione di contratti <u>conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024</u> o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

DEROGHE A FINI DI DISINVESTIMENTO E GENERALI

**Art. 12-ter
Disinvestimento**

In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3-ter, 3-quater, 3-septies, 3 nonies, 3 duodecies le autorità competenti possono autorizzare **la vendita, la fornitura o il trasferimento** dei prodotti elencati nei seguenti Allegati:

- Allegato II;
- Allegato VII;
- Allegato X;
- Allegato XI;
- Allegato XVI;
- Allegato XVIII;
- Allegato XX;
- Allegato XXIII; nonché
- Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 (Prodotti Dual-Use),

nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 30 giugno 2024 qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i. i prodotti in questione sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e
- ii. le autorità competenti non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e
- iii. i prodotti interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies o 3 duodecies relativamente a tali prodotti.

In deroga all'articolo 3, le Autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell'Allegato II fino al 30 settembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un'impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un'entità russa o un organismo russo e che gestisce un'infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi.

In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare **l'importazione o il trasferimento** dei prodotti beni elencati nei seguenti Allegati:

- Allegato XVII;
- Allegato XXI,

fino al 30 giugno 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- i. i prodotti sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;
- ii. i prodotti interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.

In deroga all'articolo 5-quindecies, le Autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 luglio 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

	<p>a) i servizi derivanti dal disinvestimento sono prestati alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi ovvero a loro esclusivo beneficio; e</p> <p>b) le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i servizi possano essere prestati, direttamente o indirettamente, al governo russo o a un utilizzatore finale militare o possano essere destinati a un uso finale militare in Russia.</p> <p>In deroga all'articolo 5 quindicesimo, paragrafo 2, le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione, <u>fino al 31 marzo 2024</u>, dei servizi di consulenza giuridica necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabilita o stabilito nell'UE.</p>
<p>Art. 12-quinques</p>	<p>I divieti previsti dal Regolamento non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.</p>
<p>Art. 12-sexies</p>	<p>Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal Regolamento, le Autorità doganali <u>possono</u> svincolare (ai sensi dell'articolo 5, punto 26) del codice doganale dell'Unione) le merci che si trovano fisicamente nell'UE purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 di tale codice <u>prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione.</u></p> <p>Le autorità doganali non consentono lo svincolo delle merci se hanno fondati motivi per sospettare un'elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.</p> <p>I pagamenti relativi a tali merci devono essere coerenti con le disposizioni del Regolamento, in particolare il divieto di acquisto, e con il Regolamento 269.</p> <p>Le Autorità doganali <u>possono</u> altresì svincolare, alle condizioni di cui sopra, le merci che si trovano fisicamente nell'UE, sono state presentate in dogana prima del 26 febbraio 2023 e sono state bloccate in applicazione del Regolamento.</p>
<p>Art. 5 octodecies</p> <p>Servizi per il Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC)</p>	<p>In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 <i>septies</i> e 3 <i>duodecies</i>, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria, ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakistan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:</p> <p>a) la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione, il transito attraverso la Russia o la prestazione dell'assistenza tecnica, dei servizi di intermediazione o altri servizi connessi o il finanziamento e l'assistenza finanziaria siano necessari per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura;</p> <p>b) il tipo di beni, tecnologia e assistenza richiesti non vada al di là dei tipi di beni e tecnologie esportati in precedenza, o l'assistenza fornita in precedenza, in Russia dall'Unione, da un paese membro dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera o da un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura, e l'assistenza connessa;</p> <p>c) il volume richiesto sia commisurato a quello usato per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e</p> <p>d) tali beni e tecnologie saranno forniti da una persona fisica o giuridica soggetta all'articolo 13 esclusivamente per la destinazione finale nell'ambito dell'esercizio, della manutenzione essenziale,</p>

	<p>della riparazione o della sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura.</p> <p>In deroga all'articolo 5 quindicesimo, le Autorità competenti possono autorizzare la prestazione di servizi di audit, servizi di ingegneria, servizi di consulenza legale, servizi di prova e di analisi tecnica ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del CPC e della relativa infrastruttura necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:</p> <p>a) la prestazione di tali servizi sia necessaria per l'esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti dell'oleodotto CPC e della relativa infrastruttura; e L 159 I/14 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 23.6.2023</p> <p>b) tali servizi siano prestati da una persona fisica o giuridica fatto salvo l'articolo 13.</p> <p>Nel concedere un'autorizzazione di cui sopra, l'Autorità competente richiede la presentazione di un certificato di destinazione finale e di relazioni periodiche dettagliate che indicano che durante i lavori nessuno di tali beni, tecnologie o servizi è stato usato per scopi diversi da quello previsto e può imporre condizioni supplementari.</p>
--	---

3. Regolamento del Consiglio UE n. 269/2014

Il Regolamento in questione prevede che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche situati nell'UE ed appartenenti, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche e giuridiche elencate all'Allegato I dello stesso Regolamento.

Ai soggetti europei, inoltre, è vietato mettere, anche indirettamente, a disposizione dei soggetti inclusi nell'elenco, fondi o risorse economiche oppure destinarli a loro vantaggio.

Attualmente, risultano sanzionati ai sensi del Regolamento in parola **1.706 persone fisiche**, tra cui anche il Presidente, il Primo Ministro, il Ministro degli Affari Interni e il Ministro degli Esteri della FR attualmente in carica, nonché **419 persone giuridiche**.

Gli istituti di credito inclusi nell'elenco di cui al presente Regolamento 269 sono in parte diversi da quelli soggetti a restrizioni ai sensi del Regolamento 833 e sono i seguenti:

- Public Joint Stock Company «Russian National Commercial Bank»;
- PROMSVYAZBANK;
- VEB.RF(alias Vnesheconombank; VEB);
- Otkritie FC Bank (precedentemente nota come NOMOS Bank);
- Novikombank;
- Sovcombank (precedentemente nota come Buycombank);
- VTB Bank;
- Sberbank;
- CREDIT BANK OF MOSCOW;
- JSC "DALNEVOSTOCHNY BANK" (JSC "Far Eastern Bank");
- Alfa-Bank;
- Tinkoff Bank;
- Rosbank;
- CMR Bank – Centre for International Settlement
- MRB Bank – International Settlement Bank (Georgia).

Il Regolamento prevede taluni casi in cui le Autorità competenti degli Stati membri dell'UE possano, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi congelati.

E' opportuno segnalare che:

1. qualora un pagamento da parte di un soggetto incluso nell'elenco sia dovuto in forza di obbligazioni sorte prima che il medesimo fosse inserito nell'Allegato I, a determinate condizioni, le Autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi per consentire tale pagamento;
2. il divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi a soggetti rientranti nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati (art. 7 del Regolamento).

Peraltro, il medesimo **divieto non si applica** al versamento sui conti congelati di:

- a. interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
- b. **pagamenti dovuti ai sensi di obbligazioni sorte prima che il soggetto beneficiario di tale pagamento fosse inserito nell'elenco;**
- c. pagamenti dovuti ai sensi di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro dell'UE o esecutive nello Stato membro interessato.

Tra le deroghe consentite al divieto di cui all'art. 2 del Regolamento in parola, si prevede che le Autorità competenti di uno Stato membro possano autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di uno dei soggetti elencati nell'Allegato I, dopo aver accertato che:

- a. i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento **entro il 31 dicembre 2022**, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'Allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'UE, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato I; e
- b. il ricavato di tale vendita e trasferimento rimane congelato.

Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazioni, riservatezza e segreto professionale, **e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, le persone fisiche e giuridiche europee sono tenute a:

- a. trasmettere all'Autorità statale competente, entro due settimane dall'acquisizione:
 - le informazioni inerenti i fondi e le risorse economiche congelati a norma del Regolamento o le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'UE appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell'Allegato I e che tali soggetti non hanno trattato come congelati;
 - le informazioni detenute circa i fondi e le risorse economiche nel territorio dell'UE appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati nell'Allegato I per i quali, nelle due settimane precedenti l'inserimento di tali soggetti nell'elenco dell'Allegato I, è stata registrata una manovra di spostamento, trasferimento, alterazione, utilizzo, accesso o gestione;

- b. collaborare con l'Autorità competente alla verifica di tali informazioni.

Ai sensi della Decisione del Consiglio UE n. 2014/145/PESC, così come recentemente modificata, i soggetti inclusi nell'Allegato I al Regolamento n. 269/2014 sono altresì soggetti al divieto di ingresso o transito sul territorio degli Stati membri dell'UE.

4. Regolamento del Consiglio UE n. 692/2014

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 692/2014.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
Art. 2 Divieto importazione merci	E' vietato: a) importare nell'UE merci originarie della Crimea o di Sebastopoli; b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).	Il divieto non si applica a merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 (1) o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.
Art. 2-bis Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria	E' vietato: a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Crimea o a Sebastopoli; b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Crimea o a Sebastopoli; c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Crimea o a Sebastopoli, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità; d) creare imprese in partecipazione in Crimea o a Sebastopoli o insieme ad entità in Crimea o a Sebastopoli; e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.	I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori dalla Crimea o da Sebastopoli, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Crimea o a Sebastopoli. I divieti non si applicano ai contratti conclusi prima del 20 dicembre 2014 a condizione l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo. Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano: a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli; b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli; c) apparecchi o attrezzature per uso medico; d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti; e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla

		salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-ter Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II	È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Crimea o a Sebastopoli, oppure per un uso in tali aree: a) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell' <u>Allegato II</u> ; b) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; c) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).	Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano: a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Crimea o a Sebastopoli; b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Crimea o a Sebastopoli; c) apparecchi o attrezzature per uso medico; d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-quater Divieto servizi in relazione a infrastrutture	È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Crimea o a Sebastopoli nei seguenti settori: 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie.	Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.
Art. 2-quinques Attività turistica	È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Crimea o a Sebastopoli. In particolare, le navi da crociera battenti bandiera di uno Stato dell'UE o navi di proprietà e sotto il controllo di un armatore dell'UE o qualsiasi nave su cui un operatore dell'Unione ha assunto la responsabilità generale per quanto riguarda il suo funzionamento non possono entrare o effettuare scalo nei porti ubicati nella penisola di Crimea elencati nell' <u>Allegato III</u> .	Il divieto non si applica quando una nave entra o effettua uno scalo in uno dei porti vietati per motivi di sicurezza marittima in casi di emergenza.

5. Regolamento del Consiglio UE n. 263/2022

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 263/2022.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
Art. 2	E' vietato:	Il divieto <u>non si applica fino al 24 maggio 2022, all'esecuzione di contratti conclusi</u>

<p>Divieto importazione merci</p>	<p>a) importare nell'UE merci originarie delle aree non soggette a controllo governativo di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>b) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché fornire assicurazioni e riassicurazioni connesse all'importazione delle merci di cui alla lettera a).</p>	<p><u>prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.</p> <p>Il divieto non si applica a merci originarie di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.</p>
<p>Art. 3</p> <p>Divieti in materia immobiliare societaria finanziaria</p>	<p>E' vietato:</p> <p>a) acquisire o aumentare la propria partecipazione nella proprietà di immobili ubicati in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>b) acquisire o aumentare la partecipazione (azioni, quote o titoli a carattere partecipativo) nella proprietà o nel controllo di qualsiasi entità (società) in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>c) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti ad entità in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, o per lo scopo documentato di finanziare tale entità;</p> <p>d) creare imprese in partecipazione in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia o insieme ad entità in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>e) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui ai punti precedenti.</p>	<p>I divieti non si applicano alle condotte commerciali legittime nei confronti di entità fuori da Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, dove i relativi investimenti non sono destinati a soggetti in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.</p> <p>I divieti non si applicano ai <u>contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) finalizzate alla manutenzione per garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti;</p> <p>e) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Divieto Esportazione beni di cui all'Allegato II</p>	<p>È vietato, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, oppure per un uso in tali aree:</p> <p>d) vendere, fornire, trasferire o esportare i beni elencati nell'<u>Allegato II</u>;</p>	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità</p>

	<p>e) prestare, anche indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione connessi ai beni di cui alla lettera a) e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi;</p> <p>f) fornire, anche indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui alla lettera a).</p>	<p>competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano:</p> <p>a) necessarie per scopi ufficiali delle rappresentanze consolari o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ubicate in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>b) connesse a progetti esclusivamente a sostegno di ospedali o di altri organismi sanitari pubblici o istituti d'insegnamento pubblici ubicati in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia;</p> <p>c) apparecchi o attrezzature per uso medico;</p> <p>d) necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p>Il divieto <u>non si applica</u>:</p> <p>a) alla vendita, fornitura, trasferimento esportazione dei beni di cui all'<u>Allegato II</u>;</p> <p>b) alla fornitura, anche indiretta, di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, connessi ai beni di cui all'<u>Allegato II</u> o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni; o</p> <p>a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none">• organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'UE o• dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;• organizzazioni e agenzie che l'UE sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario;• dell'UE, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • organizzazioni e agenzie alle quali l'UE ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o • agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati. <p><u>In deroga al divieto</u>, nei casi non precedentemente indicati, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la vendita, fornitura, trasferimento esportazione dei beni di cui all'<u>Allegato II</u>; b. la fornitura anche indiretta di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui all'<u>Allegato II</u> o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti; o <p>a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi nei territori specificati o per l'uso nei territori specificati, purché tali beni o servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p>
<p>Art. 5</p> <p>Divieto servizi in relazione a infrastrutture</p>	<p>È vietato fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia nei seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. trasporti; 2. telecomunicazioni; 3. energia; 4. esplorazione, prospezione e produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. 	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti).</p> <p>Le Autorità possono autorizzare attività in deroga ai divieti qualora siano necessarie a prevenire o mitigare eventi con possibili conseguenze gravi sulla salute e sicurezza delle persone o sull'ambiente.</p> <p>Il divieto <u>non si applica</u> alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori indicati, indipendentemente dall'origine dei beni, da parte di:</p>

		<p>a. organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'UE o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;</p> <p>b. organizzazioni e agenzie che l'UE sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'UE, a condizione che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati;</p> <p>c. organizzazioni e agenzie alle quali l'UE ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati; o</p> <p>d. agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p> <p><u>In deroga al divieto</u>, nei casi non contemplati sopra, le Autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate per la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, costruzione o ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori indicati, indipendentemente dall'origine dei beni, purché l'assistenza e il servizio siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nei territori specificati.</p>
<p>Art. 6 Attività turistica</p>	<p>È vietato prestare servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.</p>	<p>Il divieto <u>non si applica fino al 24 agosto 2022 all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022</u> (o contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti) a condizione che l'Autorità competente sia stata informata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.</p>

6. Regolamento del Consiglio UE n. 2024/1485

La sottostante tabella riporta in forma sinottica le misure restrittive disciplinate dal Regolamento UE n. 2024/1485 di recentissima adozione.

Si segnala che le misure restrittive introdotte dal Regolamento UE n. 2024/1485 non pregiudicano quelle previste dagli altri Regolamenti. Qualora un prodotto rientri sia in uno degli allegati al Regolamento UE n. 2024/1485 sia in uno di quelli del Regolamento UE n. 833/2014, si applicano le restrizioni di cui al Regolamento UE n. 833/2014.

RIFERIMENTO NORMATIVO	SANZIONE	ECCEZIONI
<p>Art. 2</p> <p>Divieto esportazione materiali per la repressione interna di cui all'Allegato I</p>	<p>È vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato I</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi. 	<p>Il divieto non si applica ai dispositivi di protezione temporaneamente esportati in Russia da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media, da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per esclusivo uso personale.</p> <p>In deroga al divieto, le Autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui all'Allegato I, e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associati, destinato esclusivamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uso umanitario o protettivo, • programmi di costruzione istituzionale dell'ONU o dell'Unione • operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'UE o di organizzazioni regionali e subregionali. <p>In deroga ai divieti, le Autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dell'assistenza o dei servizi connessi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri o dei paesi Partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'UE, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di

		<p>comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'UE, tra la Russia e l'UE e tra l'Ucraina e l'UE e per i servizi dei centri di dati nell'UE.</p> <p><u>I divieti si applicano esclusivamente qualora i beni siano destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia. Se viene a conoscenza di ciò, l'operatore informa immediatamente le Autorità competenti.</u></p> <p><u>I divieti non si applicano se l'operatore non ha motivo di sospettare che tali beni siano destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.</u></p>
<p>Art. 3 e 4</p> <p>Divieto esportazione di tecnologie e software di cui all'Allegato II</p>	<p><u>Senza il preventivo ottenimento di un'autorizzazione scritta da parte dell'Autorità competente dello Stato membro interessato,</u> è vietato svolgere nei confronti di qualsiasi soggetto russo o per un uso in FR, anche indirettamente, le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendere, fornire, trasferire o esportare beni elencati all'<u>Allegato II</u>, anche non originari dell'UE; 2. prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui al punto 1 e alla fornitura, fabbricazione, manutenzione, installazione, aggiornamento, riparazione e uso dei medesimi; 3. fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui al punto 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi; 4. fornire qualsiasi <u>servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet</u> al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie della Russia o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto. <p>Per "servizi di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet" si intendono i servizi che, utilizzando in particolare i beni di cui all'allegato II, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate in entrata e in uscita di un determinato soggetto, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, elaborazione, analisi o archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.</p>	<p>In deroga al divieto di cui al punto 1, le Autorità competenti possono autorizzare vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dell'assistenza o dei servizi connessi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'UE e degli Stati membri o dei paesi Partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'UE, per la fornitura di risorse correlate e servizi correlati necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza di tali servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'UE, tra la Russia e l'UE e tra l'Ucraina e l'UE e per i servizi dei centri di dati nell'UE. <p>Le Autorità non rilasciano l'autorizzazione se hanno fondati motivi per ritenere che i beni in questione siano destinati a fini di repressione interna.</p> <p><u>Il divieto di cui al punto 1 si applica esclusivamente qualora i beni siano destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia. Se viene a conoscenza di ciò, l'operatore informa immediatamente le Autorità competenti.</u></p>

		<u>Il divieto di cui al punto 1 non si applica se l'operatore non ha motivo di sospettare che tali beni siano destinati, in tutto o in parte, ad essere usati a fini di repressione interna in Russia.</u>
Art. 6 - 12 Congelamento di fondi e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche ai soggetti di cui all'Allegato IV	<p>Gli articoli in parola introducono sanzioni finanziarie individuali nei confronti di soggetti, persone fisiche e giuridiche russe, che si sono rese responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di atti di repressione in Russia o hanno fornito sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività.</p> <p>Al 27 maggio 2024, sono inclusi nell'Allegato IV i soggetti appartenenti all'apparato della giustizia russa ritenuti responsabili per la morte del sig. Alexey Navalny e per le condanne comminate ad altri soggetti sostenitori dei diritti umani in Russia.</p>	<p>Il Regolamento prevede talune deroghe ed eccezioni analoghe a quelle previste dal Regolamento UE n. 269/2014.</p>

* *

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO HANNO FINALITÀ ESCLUSIVAMENTE ILLUSTRATIVE DEGLI ARGOMENTI IN ESSO GENERICAMENTE TRATTATI E PERTANTO NON POSSONO IN ALCUN MODO ESSERE CONSIDERATE ALLA STREGUA DI UNA CONSULENZA LEGALE SU ALCUNA FATTISPECIE PARTICOLARE.

*
* *